

**STATUTO DEL
“CONSORZIO di TUTELA della MELANZANA ROSSA DI ROTONDA DOP”**

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituito un Consorzio, ai sensi degli art. 2602 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione

“CONSORZIO di TUTELA della MELANZANA ROSSA DI ROTONDA DOP”

(di seguito: Consorzio) per svolgere tutte le funzioni previste dall’art.14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Ai fini del presente Statuto per “Melanzana Rossa di Rotonda” si intende la DOP registrata con Regolamento (UE) n.624 del 15 Luglio 2010, certificato come tale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n.510/2006, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di Produzione registrato ai sensi della normativa sopra indicata.

ART. 3 – DURATA

La durata del Consorzio è fissata in anni 20 e potrà essere prorogata dall’assemblea dei consorziati salvo il diritto di recesso dei consorziati dissenzienti. Il Consorzio potrà anche essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati all’articolo 2611 del Codice Civile ed al successivo articolo 19 del presente Statuto.

ART. 4 – SEDE

Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in C/da Piano Incoronata 85048 Rotonda PZ

ART.5 – REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori , siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte in una o entrambe le categorie previste dall’art.2, lett.b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n.61414, per la “filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, ossia:

- b1) produttori agricoli;
- b2) confezionatori;

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall’art.3 del D.M. del 12 aprile 2000, n.61414 ed in particolare quanto riportato all’art.3 e art.4 b) del D.M. del 12 aprile del 2000, n.61413.

Nello specifico di cui alle suddette categorie dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al 66%, mentre il restante 34% alla categoria dei confezionatori.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all’Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

I soggetti che desiderano far parte del Consorzio richiedono l’iscrizione in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla categoria o, alle categorie, alle quali vogliono essere inseriti nel Libro Soci, specificando le seguenti informazioni:

- I dati anagrafici;
- Attività svolta: produttori agricolo o confezionatore;

- Ubicazione ed estensione dei terreni agricoli compresi nella zona di produzione prevista dal Disciplinare di produzione di cui sia proprietario, comproprietario, usufruttuario;
- Ubicazione dei locali adibiti al confezionamento.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve essere indicato:

- La denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto il codice fiscale o partita iva;
- La carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive.

L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente Statuto, viene decisa con giudizio motivato dal Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni, che ne dà comunicazione all'interessato.

ART. 6 – SCOPI E FACOLTA'

Il Consorzio non persegue fini di lucro e si prefigge di:

- 1) promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione della **DOP Melanzana Rossa Di Rotonda**; assicurarne la conservazione e proporre di esso eventuali modifiche;
- 2) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della **DOP Melanzana Rossa Di Rotonda**, anche attraverso l'informazione del consumatore;
- 3) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP Melanzana Rossa Di Rotonda;
- 4) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che hanno accreditato la denominazione sui mercati nazionali ed esteri;
- 5) costituire eventuale marchio collettivo che identifichi l'appartenenza al Consorzio dei soci;
- 6) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art.10 del Regolamento (CE) n. 510/2006, e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato.
- 7) conseguire ed espletare l'incarico di tutela e vigilanza, in qualità di organo incaricato dal MIPAAF con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, con le facoltà ed i poteri ivi previsti, potendo anche avvalersi a tal fine di agenti vigilatori incaricati da altri Consorzi di Tutela;
- 8) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della DOP Melanzana Rossa Di Rotonda; nonché delle sue caratteristiche di qualità e di pregio, svolgendo ovunque apposita propaganda ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- 9) favorire ed eventualmente aderire a tutte le iniziative atte a promuovere e agevolare la vendita e l'esportazione da parte dei produttori che, comunque, possano produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione della DOP Melanzana Rossa Di Rotonda ;
- 10) supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
- 11) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate all'assicurazione del mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- 12) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, la DOP Melanzana Rossa Di Rotonda;
- 13) assistere i produttori, in ogni questione di interesse comune;
- 14) vigilare affinché, da parte di chiunque, non venga usato indebitamente, abusivamente ed illegittimamente i marchi della DOP Melanzana Rossa Di Rotonda; ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

15) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione DOP Melanzana Rossa di Rotonda; od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

16) assistere i produttori, con consulenze adeguate, nella partecipazione a mostre, fiere, mercati e manifestazioni in Italia ed all'estero, prevalentemente volte a promuovere e valorizzare la DOP.

17) proporre modifiche al disciplinare della DOP “ Melanzana Rossa di Rotonda” che dovrà essere sottoposta ad approvazione dell’Unione Europea per il tramite del ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

18) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all’art.15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.102 e ss. modifiche;

19) collabora nell’attività di vigilanza con l’ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale , conformemente alle previsioni dell’art.14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela della DOP e delle IGP, nell’attività di vigilanza.

Per il conseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avvalli e garanzie.

ART. 7 – FORMALITÀ DI AMMISSIONE ED OBBLIGHI PER I SOCI

La domanda di ammissione al Consorzio di cui sopra all'art. 4, deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce le modalità di presentazione, le notizie da indicare e i documenti da allegare; deve contenere oltre all'elenco dei requisiti per l'ammissione che il richiedente afferma di possedere, anche un'esplicita dichiarazione di conoscere e di accettare senza riserve le disposizioni del presente Statuto.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata, inoltre, copia di attestato di iscrizione all’Organismo di controllo incaricato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 8 – OBBLIGHI /SANZIONI PER TUTTI I CONSORZIATI

Tutti i consorziati, al momento della richiesta di adesione, assumono e sottostanno all’impegno:

1) di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili, in particolare in esecuzione di funzioni delegate dallo Stato, e le disposizioni di cui all’ordinamento vigente in materia di produzione ed etichettatura;

2) di non promuovere la costituzione di altri consorzi per la tutela della DOP Melanzana Rossa di Rotonda; o porre in essere atti che siano in contrasto con la DOP ai sensi del D.Lgs 27/11/04 n. 297;

3) di sottoporre al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 29 tutte le controversie con il Consorzio ed in particolare le questioni di cui ai successivi artt.11 e 12, fatta salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria;

4) di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell’impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla in seno al Consorzio.

5) consentire, ai sensi dell’art. 2605 c.c., le verifiche anche in azienda, da parte degli organi consortili riguardanti esclusivamente la tutela, la valorizzazione e la promozione ai sensi della legge citata nell’art 4 del presente Statuto

6) di versare i contributi di ammissione nelle forme e nella misura stabilite dallo statuto oltre a tutti gli altri contributi (straordinari, ordinari annuali, ecc) stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto;

7) la misura unitaria del contributo € 20,00 a carico dei soci è stabilita ogni anno entro il 30 dicembre dall'Assemblea; il contributo sarà proporzionato alla quantità di prodotto certificato per ogni categoria di soci;

8) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile

9) al consorziato che non adempie le obbligazioni assunte, che non rispetti le regole stabilite dal consorzio o non provveda al pagamento dei contributi previsti dal presente Statuto, sono applicabili, previa diffida, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati al Consorzio, le seguenti sanzioni:

a) le sanzioni previste dal decreto legislativo n° 297 del 27/11/2004

b) sanzione pecuniaria;

c) sospensione dai benefici e dai servizi prestati dal consorzio, fermi gli obblighi assunti;

d) esclusione.

10) Con regolamento deliberato dall'assemblea sono determinati le ipotesi di applicabilità dei provvedimenti previsti dal presente articolo e la misura della sanzione.

ART. 9– MODALITÀ DI AMMISSIONE, DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione di coloro che presentano la relativa domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda medesima. L'eventuale delibera di ammissione dovrà essere comunicata al richiedente, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione che dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione. La delibera che rigetta l'istanza di ammissione deve essere motivata. L'aspirante consorziato, in questo caso, potrà ripresentare la domanda non prima di tre mesi. Il contratto tra Consorzio e consorziato si intende a tempo indeterminato. I consorziati, oltre a quanto previsto dall'art. 2, potranno recedere dal Consorzio previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio di Tutela ne ha conoscenza; dallo stesso momento il recedente decade da qualunque carica e da eventuali incarichi ricevuti. Il Consorzio di Tutela può rigettare la richiesta di ammissione nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti iscritto al sistema di controllo dell'Organismo incaricato, il soggetto svolga attività incompatibili con quelle svolte dal Consorzio di Tutela, il richiedente abbia palesemente dimostrato l'intenzione di avversare l'attività del Consorzio.

Il Consorziato escluso o receduto dovrà comunque cessare immediatamente l'utilizzo dei contrassegni e dei marchi consortili. In caso di trasferimento di Azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nel contratto di Consorzio con l'approvazione dell'organo amministrativo. In caso di trasferimento di Azienda a seguito di successione, gli eredi subentrano di diritto nel contratto di Consorzio e nei relativi diritti ed obblighi. Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per ammissioni, recesso, esclusioni, trasferimenti d'azienda, devono essere iscritte in apposito Libro dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla data in cui dette modificazioni si sono verificate. Il domicilio legale di ogni consorziato, per ogni rapporto con il Consorzio, si intende a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci di cui sopra.

ART. 10 – COSTI, CONTRIBUTI E ONERI CONSORTILI – PREROGATIVE DEI CONSORZIATI

I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell'articolo 53 comma 15 della L. 128/98, così come modificata dall'art. 14 della L. 526/1999 e dal funzionamento del Consorzio nell'ambito del perseguimento di tutti gli scopi di cui al presente statuto, sono determinati dal

Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di filiera della DOP Melanzana Rossa di Rotonda, consorziati e non consorziati, limitatamente alla categoria degli agricoltori, proporzionalmente alla quantità di prodotto controllato e certificato dall'organismo di controllo e dei confezionatori/trasformatori soci del Consorzio.

Nella specifica i Contributi e gli oneri sono costituiti:

- a) dal contributo di ammissione, determinato ogni anno entro il 31 dicembre per l'anno successivo dal Consiglio di Amministrazione, che viene fatto confluire al fondo consortile;
- b) dal contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo incaricato. La quota da porre a carico di ciascuna categoria non può superare la percentuale di rappresentanza fissata dall'art. 15 del presente statuto;
- c) dai proventi derivanti da servizi resi ai consorziati;
- d) da contributi in conto gestione di enti pubblici o privati;
- e) da contributi di eventuali soggetti facenti parte della DOP non iscritti al consorzio, nei limiti sopra indicati;

I consorziati hanno diritto a tutte le prerogative derivanti dal presente statuto ed in particolare:

- 1) di qualificarsi quali appartenenti al Consorzio di Tutela della Melanzana Rossa di Rotonda, nei limiti e nei modi previsti dal presente statuto;
- 2) Di esercitare tutti i diritti che discendono dal disciplinare della DOP/IGP;
- 3) di esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- 4) di essere aggiornati sulle attività del Consorzio visionando i verbali del Consiglio di Amministrazione presso l'Ufficio Amministrativo.

ART. 11 – USO DEL MARCHIO

E' vietato ai consorziati e agli altri produttori della filiera, anche se non consorziati, di fare del marchio consortile un uso diverso da quello previsto dall'ordinamento vigente, dal presente Statuto e dal regolamento d'uso. E' consentito riprodurre su carta da lettera, stampati, confezioni, usare in pubblicità e promozioni, salve le prescrizioni generali e di legge, il marchio consortile che deve essere sempre accompagnato dalla scritta "Marchio riservato al Consorzio di Tutela della Melanzana Rossa di Rotonda", fatti in ogni caso salvi gli ulteriori elementi di riconoscimento prescritti dalla legge. La possibilità di riproduzione del marchio consortile in qualunque tipo di elaborazione grafica è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione scritta del Consorzio.

ART. 12 – ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei casi in cui il consorziato stesso:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti essenziali per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto nei termini stabiliti al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del capitale consortile sottoscritto, della quota di iscrizione o della quota annuale o di altre somme per le quali è stato accertato l'obbligo di pagamento;
- d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto,
- e) abbia arrecato comprovato documento con atti o condotta agli interessi del Consorzio, all'immagine del prodotto o agli interessi dei produttori;
- f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni di legge del presente Statuto, del regolamento interno approvato dal MIPAAF o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

- g) abbia interessi in conflitto a quelli del Consorzio suscettibili di creare un evidente pregiudizio al consorzio medesimo;
 - h) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
 - i) abbia fatto in qualsivoglia modo uso illecito, anche a mezzo di contraffazioni e/o riproduzioni non consentite, del marchio, dei contrassegni e dei segni distintivi del Consorzio o della DOP Melanzana Rossa di Rotonda;
 - j) abbia ottenuto indebitamente l'apposizione del marchio consortile su partite non conformi ai fini della DOP, ovvero abbia agito difformemente dalle previsioni di legge in materia, salvo che l'interessato dimostri la sua buona fede o faccia constatare errori da parte del consorzio o dell'organismo di controllo;
 - k) non sia più riconosciuto dal sistema di controllo della DOP Melanzana Rossa di Rotonda, o non abbia rispettato i regolamenti, le prescrizioni stabilite ed emanate dal Consorzio.
- L'esclusione deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa delibera, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esclusione può essere impugnata nei modi di cui all'articolo 28 del presente Statuto: trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia stata impugnata, la delibera diviene definitiva.

ART . 13 – ELENCO DEI CONSORZIATI

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro e non oltre il 28 (ventotto) di febbraio di ogni anno, è aggiornato l'elenco dei consorziati in regola con i requisiti del presente statuto. Tale elenco, ordinato in base alle norme previste dal presente statuto circa il funzionamento dell'assemblea dei consorziati, viene messo a disposizione dei consorziati presso la sede amministrativa.

ART . 14 – FONDO CONSORTILE

Il Consorzio non ha scopo di lucro, non svolge né direttamente né indirettamente alcun tipo di attività commerciale e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:

1. Dal contributo versato da ciascuno dei consorziati alla costituzione del Consorzio;
2. Dal contributo di ammissione, versato dai nuovi consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio, come previsto all'articolo 9;
4. Dai contributi di Enti pubblici e privati nonché da donazioni, lasciti ed atti di liberalità di persone fisiche o enti;
5. Dagli avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva;
6. Dai beni acquistati dal consorzio a qualsiasi titolo.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati anche in caso di scioglimento del Consorzio.

ART . 15 – ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei Consorziati;

Il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente;
Il Collegio Sindacale.

ART. 16 – LIBRI DEL CONSORZIO.

Il consorzio deve tenere i seguenti libri:

- 1) Il libro soci;
- 2) Il libro delle Assemblee;
- 3) Il libro del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Libro del Collegio Sindacale.

ART. 17 – RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI DEL CONSORZIO.

Sulla base delle attività svolte, i consorziati sono ripartiti nelle 2 categorie di riferimento della filiera, così descritte:

- 1) Produttori
- 2) confezionatori

Ogni categoria ha diritto di essere rappresentata negli organi consortili in quanto partecipa della filiera DOP/IGP Fagioli Bianchi di Rotonda, e Melanzana Rossa di Rotonda. Ai sensi del citato D.M. 12/04/2000, come integrato dal DM 4 maggio 2005:

- alla categoria dei produttori competerà una percentuale di rappresentatività pari al **66%** (sessantasei per cento);

- la restante percentuale del **34%** (trentaquattro per cento) andrà suddivisa tra le altre due categorie.

Resta inteso che le predette percentuali verranno applicate, ai sensi del summenzionato DM 12/04/00, qualora ciascuna categoria fosse costituita dalla totalità degli operatori della categoria medesima all'interno della filiera della Melanzana Rossa di Rotonda DOP. Qualora ciò non avvenisse le percentuali minime e massime indicate verranno proporzionalmente ridotte. I dati necessari per il predetto calcolo (tenendo presente come riferimento l'anno solare precedente a quello in cui avviene il calcolo stesso) della rappresentanza delle figure della filiera produttiva della Melanzana Rossa di Rotonda sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo le informazioni fornite dall'organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF per la DOP/IGP in oggetto.

ART. 18 - DISCIPLINA E MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI VOTI.

Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e idonea alla certificazione, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllata e dichiarata idonea alla certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

Alla categoria dei produttori è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi pari al 66%, mentre alla categoria dei confezionatori è riservata una percentuale di rappresentanza pari al restante 34%. Ciò in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesime categorie. In caso di non totale adesione al Consorzio dei confezionatori, la percentuale di rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata e conforme ai soggetti controllati della stessa categoria, non aderente al Consorzio.

La determinazione del numero e dell'ampiezza delle classi di cui al comma 1 del presente articolo verranno definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea secondo le maggioranze previste nei successivi articoli, predisposto dal CDA, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo nei DD.MM. del 12 aprile 2000 nn.61413 e 61414, riguardanti i requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela e i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi.

ART. 19- ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento della quota di partecipazione, della quota di iscrizione, delle quote annuali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo, al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto nell'ambito dell'Assemblea ad esprimere il proprio voto.

Il valore del voto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D M 12/4/2000 ("Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e indicazione geografiche protette"), deriva dal rapporto tra quantità di prodotto certificato del quale il votante dimostri l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata dall'organismo di controllo per ciascuna categoria.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei consorziati o, negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire al domicilio del consorziato risultante dal libro dei soci, con raccomandata, o mediante comunicazione avente uguale valore legale almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o fax o per posta elettronica da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un incaricato nominato dal Presidente dell'Assemblea sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio. Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

ART. 20 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dal Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina i componenti del Collegio Sindacale;
- e) determina compensi e rimborsi spese attribuibili ai Consiglieri;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi; in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e/o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza semplice dei voti rappresentati dagli intervenuti.

ART. 21 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentanti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiamo ad oggetto la modifica dello statuto, la modifica del Disciplinare, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate le delibera riguardanti le modifiche allo statuto e quelle al Disciplinare di Produzione dovranno essere poi sottoposte, per l'approvazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Inoltre rientra tra i poteri dell'Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEE

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina il segretario e sceglie preliminarmente due soggetti presenti per esercitare l'ufficio di scrutatore, qualora necessario.

Entrambi le assemblee sono convocate almeno una volta l'anno, entro i termini di legge; in via straordinaria sono convocate ogniqualvolta il Consiglio lo reputi necessario o sia richiesto dai Sindaci o quando ne facciano domanda scritta un terzo dei soci. In tale domanda, i Soci devono indicare gli argomenti oggetti di trattazione e la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta ai singoli soci. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione. Le convocazioni possono essere effettuate anche tramite raccomandata a mano, fax, posta elettronica, e in caso di utilizzo del fax e/o posta elettronica l'avviso deve essere spedito presso il numero di utenza fax o indirizzo di posta elettronica indicati nel libro dei soci con la precisazione che i soci che intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o che revocano alcuna delle predette indicazioni già fornite hanno diritto di ricevere la convocazione nelle altre modalità previste dallo Statuto per le quali non sia richiesta l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica.

ART. 23 – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Nessun consorziato può rappresentare più di un consorziato.

ART. 24 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 a 9, scelti fra i consorziati o legali rappresentanti di soci consorziati.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio. La nomina dei componenti del Consiglio da parte dell'Assemblea, deve avvenire nel rispetto delle percentuali di rappresentatività indicate nell'art. 15 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente. Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con comunicazione inviata tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, e-mail o fax inviati almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da una persona all'uopo incaricata dal Presidente. Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno, nella stessa categoria di appartenenza, si procede a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

I Consiglieri non devono prestare alcuna cauzione e possono percepire eventuali compensi o gettoni di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere conforme del Collegio dei Sindaci, ove nominato, potrà dichiarare decaduti dalla carica i consiglieri che dovessero risultare assenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Rientra tra i poteri del Consiglio:

- Eleggere il Presidente e un Vice Presidente se non vi ha provveduto l'assemblea;
- Nominare un segretario non necessariamente scelto fra i componenti del Consiglio stesso;
- Nominare un comitato esecutivo;
- Nominare un Direttore Generale, stabilendone i poteri e i compensi.

Ciascun consorziato ha diritto di avere dal Consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento dell'attività e sugli affari del consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione del Consorzio, rimanendo la straordinaria amministrazione di competenza dell'assemblea.

Pertanto, fra l'altro, spetta all'organo amministrativo:

- Deliberare la convocazione dell'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni della stessa
- Deliberare su ammissione, recesso e esclusione di consorziati
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e fissare contributi e tariffe dovute al consorzio dai consorziati per l'espletamento delle sue funzioni
- Deliberare circa la scelta dell'organo di controllo
- Svolgere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo della DOP/IGP ed alla gestione degli adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza del Consorzio, ivi compresa la adozione di regolamenti specifici approvati dal MIPAAF, di direttive e prescrizioni.
- Avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo in termini di sicurezza igienico - sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto DOP/IGP

Deliberare con il voto favorevole di almeno l'80% (per cento) dei presenti, che esprima tutte le categorie di soci rappresentate nel consiglio, proposte di modifica al disciplinare di produzione da presentare alle competenti autorità previste per legge, decisioni sull'organizzazione della filiera e sulle materie inerenti i requisiti di ammissibilità delle imprese produttrici al consorzio.

Adottare e far osservare qualsiasi regolamento relativo all'organizzazione del Consorzio e allo svolgimento dei suoi compiti.

Adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto

Compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili. Il Consiglio di Amministrazione uscente continua nell'esercizio dei suoi poteri sino a quando non sia insediato il Consiglio di Amministrazione successivo.

ART. 25 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali. I Sindaci durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

ART. 26 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente :

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) assume il personale del Consorzio;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente (ove nominato) o dal Consigliere più anziano di età.

ART. 27 – RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età.

ART. 28 – RIPARTIZIONE DEI COSTI

Ai sensi del D.M. del 12 Settembre 2000, n. 410, art. 1, i costi derivanti dalla attività attribuite ai sensi dell'art.14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono posti a carico di:

- a) Tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) Dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art.4, del D.M.n.61413 del aprile 2000;

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art.3, del D.M n.61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata a DOP.

Sono poste a carico delle categorie individuate art.4 del D.M. 61413 , art. 1, le quote, qualora non coperte , riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art.2 del D.M. n.61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art.14, della Legge 21 dicembre 1999, n.526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti no consorziati.

ART . 29 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio. Il regolamento acquista efficacia solamente dopo la sua approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART . 30 – ESERCIZIO CONSORTILE E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, provvederà alla compilazione del conto consuntivo dell'esercizio comprendente la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione del Consorzio. Esso deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per la convocazione dell'assemblea chiamata alla sua approvazione. Gli amministratori dovranno depositare nella sede legale del Consorzio copia del Bilancio Consuntivo almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

ART . 31 – SCIOGLIMENTO

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Il riparto di eventuali attività risultanti dal bilancio finale di liquidazione predisposto dai liquidatori, dovrà avvenire dividendone l'importo tra i consorziati in misura proporzionale al rapporto tra produzione certificata del socio e totale della produzione della DOP Melanzana Rossa di Rotonda, con valori riferiti agli ultimi dieci anni antecedenti la data della delibera di liquidazione. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile fino a concorrenza. Qualsiasi eccedenza negativa risultasse dal bilancio finale di liquidazione graverà sui singoli consorziati in base al rapporto sopra descritto per il riparto dell'eventuale eccedenza attiva; qualora si manifestassero fra i consorziati casi di insolvenza, gli importi ad essi relativi verranno ripartiti tra gli altri consorziati.

ART . 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed il consorzio relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal

presidente del Tribunale di Lagonegro. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio sarà presso il domicilio del presidente del collegio.

Il collegio arbitrale avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; avrà potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.

Il collegio depositerà il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina del presidente salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, deliberata insindacabilmente dallo stesso Collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti. Il Collegio dovrà comunicare la sua inappellabile decisione alle parti contendenti con relativa motivazione mediante plico raccomandato.

Rimane sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato e potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

ART. 33 – OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente Statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile.

ART. 34 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste in materia dal Codice Civile, dalla legge n. 526/99 e dai decreti applicativi Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e successive modificazioni, alle norme relative nazionali e regionali in materia di D.O.P.